

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CUCCU, DORINA BIANCHI

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche

Presentata il 4 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la direttiva n. 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha integrato e definito i principi generali della protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

In Italia, la citata direttiva ha trovato attuazione nel decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, il cui articolo 14, che disciplina l'apparato sanzionatorio, prevede anche la reclusione per chi viola i principi di ottimizzazione e di giustificazione.

Nel testo della direttiva, tuttavia, non si fa alcun riferimento preciso alle san-

zioni da infliggere ai trasgressori, lasciando ampio margine di interpretazione agli Stati membri nel mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, tanto che alcuni Paesi europei, come ad esempio la Germania o la Spagna, non prevedono la reclusione come pena se non in casi straordinari.

La presente proposta di legge è diretta ad eliminare la pena dell'arresto nei casi di violazione dei principi di giustificazione e di ottimizzazione, lasciando la previsione dell'arresto soltanto per i casi di esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica senza il loro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Apparato sanzionatorio*). —
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di giustificazione, e all'articolo 4, in tema di ottimizzazione, è punita con l'ammenda da euro duemila-seicento a euro diecimilaquattrocento.

2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6, è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro diecimilaquattrocento a euro quarantunomilatrecento. Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5 è punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro diecimilaquattrocento.

3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, è punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro diecimilaquattrocento ».

